

7  8

CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra le sottoscritte parti:

- PACCAPELO ADA nata a Fermo il 24 febbraio 1927 e ivi residente in C.da Ete, n. 11 - codice fiscale n. PCC DAA 27B64 D5420;

COMODANTE:

- AUTOTRASPORTI FAGIOLI V. di Fagioli Dante & C. Snc con sede in Fermo C.da Ete, n. 11 - codice fiscale e partita iva n. 01062460447; rappresentato in questo atto dal proprio amministratore signor Fagioli Dante;

COMODATARIA:

PREMESSO

- che la signora Paccapelo Ada è proprietaria di un capannone artigianale sito in Fermo C.da Ete, 11 di cui alla partita catastale n. 1011049 foglio 102, num. 131 sub 3, cat. C/3 cl. 3 della superficie catastale di mq. 221;

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

1) La signora Paccapelo Ada concede in uso gratuito alla società AUTOTRASPORTI FAGIOLI V. di Fagioli Dante & C. Snc con sede in Fermo C.da Ete, n. 11 - codice fiscale e partita iva n. 01062460447; l'immobile con destinazione artigianale meglio specificato nelle premesse;

2) La durata del presente contratto di comodato è a tempo indeterminato, a decorrere dal giorno 8 febbraio 1999.

3) La parte comodataria dichiara che l'immobile sarà destinato ad esclusivo uso di rimessaggio autotreni nonché attività di riparazione per gli stessi.

4) La parte comodataria si impegna a sostenere tutte le spese connesse all'uso ed all'usura del bene oggetto del presente comodato, siano esse di ordinaria che di straordinaria manutenzione. In particolare viene concessa la facoltà alla parte comodataria di apportare le eventuali migliorie, addizioni e quant'altro ritenesse necessario od utile all'espletamento della propria attività, ivi comprendendo la realizzazione di un cancello anche automatizzato da sistemare all'ingresso ovest della strada di accesso al capannone.

5) La parte comodataria si impegna, inoltre, a restituire i beni oggetto della presente scrittura alla fine del contratto nel medesimo stato in cui attualmente si trovano, salvo il normale deperimento dovuto all'usura del tempo. Inoltre, sarà a carico della parte comodataria il ripristino dell'originaria condizione degli immobili nel caso siano intercorse le modificazioni, peraltro consentite nel precedente art. 4, durante il suo uso. La parte comodataria al termine del contratto non potrà vantare alcun diritto sulle migliorie apportate all'immobile né pretendere alcuna somma a nessun titolo riferibile.

6) La parte comodante viene sollevata da qualsiasi responsabilità, nessuna esclusa, civile e penale, derivante dall'esercizio dei beni affidati. Tale responsabilità viene assunta a totale carico della parte comodataria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di como-

dato si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fermo li 25 febbraio 1999.

La comodante

Paccapelo Aldo

La comodataria

Fogel Anna

UFFICIO DEL REGISTRO di FERMO - Auto Registrato il 26 FEB. 1999
n. 1287 Mod. Serie 3 - VISTO estromi versamento in data 26 FEB. 1999
presso: SE.R.I.T. PICENA SpA quietanza n. Delega Banca Az. 6055 CAB 69660
☐ c/c postale n. 143636 intestato a : Serv. Risc. Tributi Concessione di ASCOLI PICENI
per lire 258.000 (Duecentocinquantomila
Scilicet IRVIMEL Trasciz.

IL DIRETTORE

Giuseppe



